

TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERE
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-05-2013, n. 13248

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17007-2010 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (OMISSIS), già FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

M.F.D. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ORESTE TOMMASINI 20, presso lo studio dell'avvocato SALAZAR MICHELE, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

FERROSER S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 246/2010 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/03/2010 R.G.N. 907/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l'Avvocato GIANNI' GAETANO per delega MARESCA ARTURO;

udito l'Avvocato SALAZAR MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

TRASPORTO PUBBLICO E IN GENERE
Rapporto di lavoro
in genere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17007-2010 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (OMISSIS), già FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

M.F.D. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ORESTE TOMMASINI 20, presso lo studio dell'avvocato SALAZAR MICHELE, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

FERROSER S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 246/2010 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/03/2010 R.G.N. 907/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l'Avvocato GIANNI' GAETANO per delega MARESCA ARTURO;

udito l'Avvocato SALAZAR MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 febbraio 2010 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, accogliendo l'appello proposto dai lavoratori avverso al pronuncia di prime cure, riscontrata l'intervenuta violazione del divieto di interposizione di manodopera, dichiarava che tra la soc. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e gli odierni resistenti, tutti formalmente dipendenti di Ferroser s.r.l., si era costituito un rapporto di lavoro subordinato con diritto dei prestatori ad essere inquadrati nei profili professionali equivalenti a quelli per i quali erano stati assunti da Ferroser s.r.l..

Osservava la Corte di appello, preliminarmente, che la domanda era stata respinta in primo grado sul rilievo che non era stata allegata dai ricorrenti la data di assunzione presso l'impresa appaltatrice, ma tale soluzione non poteva condividersi, trattandosi di circostanza non specificamente contestata e comunque desumibile dalle buste paga prodotte. Ciò premesso, osservava che non è lecito l'appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa lasciando all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato lavorativo autonomo.

Nella fattispecie, i dipendenti della Ferroser, quali addetti alla manutenzione degli accumulatori delle batterie, avevano eseguito precise disposizioni impartite dal personale ferroviario; la società committente era proprietaria del materiale, dei locali e dell'area dove si svolgevano i lavori, dei carrelli utilizzati per il trasporto, mentre la Ferroser aveva curato solo la gestione amministrativa del personale, fornendo il vestiario, stabilendo i turni di lavoro e provvedendo alle eventuali sostituzioni, all'organizzazione delle ferie e dei permessi; alla ditta appaltatrice erano pure segnalate dal personale ferroviario le eventuali inadempienze dei dipendenti ai fini disciplinari. In conclusione alla società committente non risulava un mero controllo estrinseco e globale sulla regolarità dell'esecuzione dell'appalto, ma la vera e propria direzione minuziosa e in via esclusiva della manodopera fornita dall'appaltatrice.

Osservava la Corte di appello che non poteva trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dell'azione diretta a far valere la natura subordinata del rapporto di lavoro, riproposta in appello da R.F.I. s.p.a., stante l'imprescrittibilità dell'azione diretta fare accertare la violazione del divieto di interposizione illecita di manodopera.

Avverso tale sentenza Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Gli intimati lavoratori resistono con controricorso, illustrato altresì con memoria.

La soc. Ferroser è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione degli *artt. 99, 112 e 414 cod. proc. civ.*, in relazione *all'art. 360 cod. proc. civ.*, n. 4, per avere i giudici di appello violato il principio dell'allegazione, desumendo dalle buste paga i dati relativi alle assunzioni - la cui carenza aveva giustificato il rigetto della domanda in primo grado - e così utilizzando le prove per integrare le lacunose allegazioni in fatto del ricorso introduttivo.

Il motivo è inammissibile, fondandosi la sentenza impugnata su due, concorrenti e autonome rationes decidendi, delle quali solo la seconda è stata censurata, ben potendo la prima sostenere validamente la soluzione adottata.

Il primo ordine di considerazioni - sebbene formulato incidentalmente, ma con chiara valenza di argomento avente priorità logica - allude alla non contestazione, da parte convenuta in primo grado, della circostanza che i ricorrenti fossero - all'epoca dei fatti dedotti in giudizio formalmente dipendenti dalla Ferrosfer e che lo fossero già al momento di inizio della loro prestazione presso la soc. Ferrovie dello Stato, come pure durante l'esecuzione del rapporto di lavoro e fino all'introduzione del giudizio. La seconda ratio decidendi assume - nel complessivo contesto argomentativo - significato di una diversa soluzione, nell'ipotesi in cui non si ritenga di accogliere la prima.

La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. 13 luglio 2005 n. 14740; 12 marzo 2010 n. 6045; v.

pure S.U. 8 agosto 2005 n. 16602).

Nel caso in esame, soltanto la seconda ha formato oggetto di ricorso da parte della soc. Rete Ferroviaria Italiana, che ha opposto l'inidoneità della prova a supplire la carenza di allegazioni, non muovendo alcun rilievo alla considerazione svolta dal giudice di appello che i ricorrenti, per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto come dedotto in giudizio, fossero dipendenti della società appaltatrice e che erroneamente la domanda fosse stata respinta in primo grado sulla base dell'erroneo convincimento della insussistenza di un presupposto di fatto invece incontrovertito.

Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della *L. n. 1369 del 1960, art. 1* e vizio di motivazione (*art. 360 c.p.c.*, nn. 3 e 5) per avere la Corte di appello asserito, senza dare conto delle fonti di prova da cui aveva tratto il proprio convincimento, che la società committente "dirigeva minuziosamente" il personale della ditta appaltatrice; che il materiale veniva prelevato "su precise disposizioni del personale dipendente dall'ente ferroviario"; che la soc. Ferrovie dello Stato, "lungi dall'espletare un mero controllo estrinseco e globale sulla regolarità dell'esecuzione dell'appalto", si ingeriva nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti Ferrosfer; che nessuna spiegazione era stata fornita dal giudice di appello circa il fondamento di tali asserzioni, sulle quali la motivazione era del tutto carente, se non addirittura assente.

I motivi sono infondati.

Preliminarmente, non esiste il denunciato vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale più volte rimarcato di avere tratto il proprio convincimento dalle risultanze della prova testimoniale, da cui erano emerse le circostanze di volta in volta riportate e sintetizzate in sentenza. Sono state dunque menzionate le fonti di prova, il cui contenuto è stato riportato nei suoi termini essenziali, funzionale alla decisione da assumere. Né una analitica trascrizione delle deposizioni è richiesta ai fini dell'assolvimento dell'onere di esprimere una motivazione sufficiente.

L'art. 360 c.p.c., n. 5 conferisce alla Corte di Cassazione il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concluzione, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale principio, tuttavia, non impone affatto che l'obbligo di motivazione debba estrinsecarsi in maniera standardizzata con l'indicazione della specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione operata dal giudice, potendo egli attestare di aver compiuto le predette operazioni con una formula sintetica. La parte, pertanto, può attivare il controllo di legittimità solo se adempiendo al suo onere di riscontro dell'esistenza di una relazione di coerenza fra convincimento del giudice e fonti probatorie denunci, in maniera specifica, le ragioni dell'inesistenza di tale coerenza. In assenza di tale denuncia non può imputarsi alcun difetto di motivazione al giudice di merito che abbia fatto ricorso alla formula sintetica secondo cui "i fatti sono emersi dall'istruttoria documentale e testimoniale", giacché, in assenza di tali indicazioni, la denuncia non si appaleserebbe sorretta da una concreta lesione subita dalla parte, ma solo diretta a caducare la decisione per ragioni meramente formali (Cass. n. 13747 del 2004).

In punto di diritto, la Corte di appello ha applicato le disposizioni di legge in senso del tutto conforme ai consolidati principi affermati da molto tempo da questa Corte, proprio con riguardo alla società ricorrente, per distinguere nell'ambito degli appalti "endoaziendali" caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente - le fattispecie lecite dalle ipotesi di illegittima interposizione di manodopera.

La Corte territoriale ha osservato che era stata violata la *L. 23 ottobre 1960, n. 1369*, difettando qualsiasi carattere di autonomia gestionale da parte della Ferrosfer, la quale - nella concreta attuazione dell'obbligazione assunta verso l'appaltante - si era limitata a provvedere alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro dei dipendenti, senza alcuna effettiva e sostanziale ingerenza circa le modalità esecutive della prestazione lavorativa.

Con specifico riferimento alle Ferrovie dello Stato, questa Corte, con molteplici pronunce (cfr., fra le tante, Cass. n. 14302/2002 e, più recentemente, Cass. nn. 6215, 7194 e 24625 del 2009, nn. 3681 e 8454 del 2010) ha già avuto modo di affermare che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (ai sensi della *L. n. 1369 del 1960, art. 1*), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

A tale pienamente condivisibile orientamento ermeneutico, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, si è

sostanzialmente attenuta la sentenza impugnata la quale ha accertato che i dipendenti della Ferroser provvedevano a prelevare le batterie da collocare sulle vetture ferroviarie su precise disposizioni del personale F.S.;

che il controllo della corretta esecuzione del lavoro competeva parimenti al personale di Ferrovie dello Stato, mentre la Ferroser curava solo la gestione amministrativa del personale (fornitura del vestiario, organizzazione dei turni di lavoro e delle sostituzioni dei lavoratori assenti, organizzazione delle ferie e dei permessi);

il potere disciplinare, seppure esercitato dalla società appaltatrice, era avviato su segnalazione proveniente dalla committente.

La Corte territoriale, valutando le prove acquisite in modo adeguato e congruo (per le ragioni già dette), con esposizione coerente ed immune da vizi logici, ha così ritenuto integrata la fattispecie dell'illecita interposizione nella prestazione lavorativa, vietata dal ridetto *L. n. 1369 del 1960, art. 1*, applicabile *ratione temporis*, ancorché attualmente abrogata.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli *artt. 2946 e 2948 c.c.* per avere la Corte di appello respinto, insieme all'eccezione di prescrizione decennale dei diritti derivanti dalla qualificazione del rapporto di lavoro, altresì quella quinquennale relativa ai crediti retributivi consequenziali alla conversione legale *ex tunc* del rapporto medesimo.

In alternativa al precedente, si formula il quinto motivo di appello, per l'ipotesi che la pronuncia di appello si interpreti come limitata alla sola prescrizione dei diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di R.F.I.: si denuncia *error in procedendo* (*art. 360 cod. proc. civ.*, n. 4) per omessa pronuncia (*art. 112 cod. proc. civ.*) in ordine alla prescrizione quinquennale dei crediti sorti antecedentemente al quinquennio dalla notifica del ricorso, avvenuta il 24.5.2003.

I motivi sono entrambi inammissibili.

Il quarto motivo allude ad una decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione (quinquennale) dei crediti, laddove nessuna decisione - neppure implicita - è dato rinvenire nella sentenza di appello avente ad oggetto siffatta eccezione; pertanto, il motivo è privo di attinenza al *decisum*. Il quinto motivo, vertente su pronuncia che si assume omessa in ordine ad eccezione sollevata (*rectius*, riproposta) in appello, è inammissibile per difetto di autosufficienza, il quale deve essere osservato pure nel caso in cui siano dedotti *errores in procedendo*. In tale ipotesi la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali; tuttavia, si prospetta preliminarmente ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 1221 del 2006, conf., da ultimo, Cass. 17 gennaio 2012 n. 539).

Specificamente, *l'art. 366 c.p.c.*, n. 3 richiede l'esposizione sommaria dei fatti della causa, la quale è concretamente richiesta - appunto in virtù del principio dell'autosufficienza - nei limiti in cui è necessaria (senza ricorrere ad altre fonti) per consentire di rendersi conto delle censure sollevate (cfr. Cass. 21 luglio 2004 n. 13550; conf. Cass. 15 aprile 2005 n. 7863, 29 novembre 2005 n. 26046;

S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, Cass. 19 ottobre 2006 n. 22385).

In particolare, il ricorso è carente dell'esposizione dell'iter processuale attraverso il quale l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti sarebbe stata proposta in primo grado e reiterata in appello. Difatti, sebbene risulti dalla sentenza che la soc. R.f.I. ebbe a proporre appello incidentale condizionato per riproporre l'eccezione di prescrizione, questa è da intendersi riferita - in difetto di ulteriori specificazioni che era onere dell'attuale ricorrente fornire *ex art. 366 cod. proc. civ.* - alla sola eccezione di cui il giudice di appello ha riferito in sentenza, ossia all'eccezione di prescrizione "dell'azione diretta ad accertare che fra i lavoratori - attuali parti appellanti in via principale e la Ferrovie dello Stato s.p.a. si è a tutti gli effetti instaurato un rapporto di lavoro subordinato...".

Proprio con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto d'intermediazione ed interposizione sancito dalla *L. n. 1369 del 1960, art. 1*, occorre distinguere l'azione (imprescrittibile) di accertamento della nullità del contratto di lavoro stipulato in violazione del divieto predetto - dalla questione del decorso o meno, in pendenza del rapporto, della prescrizione (quinquennale) di specifici diritti del lavoratore, che deve essere verificata alla stregua della disciplina applicabile al rapporto in base alle concrete modalità (anche soggettive) di svolgimento del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4551 del 1990). Trattandosi di questioni giuridiche diverse, non può ritenersi che nell'eccezione con cui si denuncia (infondatamente) la prescrizione del diritto all'accertamento della sussistenza e decorrenza del rapporto subordinato alle dipendenze della società committente sia inclusa implicitamente l'eccezione di prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto così qualificato con effetto *ex tunc*. A ciò aggiungasi che dalla sentenza impugnata non risulta che sia stata proposta dai lavoratori nel presente giudizio alcuna domanda di condanna, neppure generica, al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal riconosciuto rapporto di lavoro alle dipendenze di Ferrovie dello Stato s.p.a., ora R.F.I. s.p.a..

In conclusione, il ricorso va respinto.

In considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito, ricorrono giusti motivi per compensare tra R.F.I. s.p.a. e i lavoratori resistenti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti di Ferroser s.r.l., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Nulla per le spese nei confronti di Ferroser s.r.l..

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013